

**SCHEMA DI REGOLAMENTO-TIPO ISTITUTIVO
DEL CONSIGLIO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
E DEL CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI**

PREMESSA

1. Il presente schema di regolamento-tipo stabilisce i principi e i criteri generali per uniformare in tutto il territorio della regione Lazio il contenuto dei regolamenti dei **Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle Ragazze e dei Ragazzi**, nonché dei **Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle Bambine e dei Bambini** di cui alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”.

2. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa, nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle bambine e dei bambini, alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

3. A tal fine, la Regione Lazio, con legge regionale n. 20/2007, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di pari opportunità, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:

- a) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi;
- c) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini.

ARTICOLO 1 – FINALITA’

1. Il Consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi e il Consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle bambine e dei bambini sono organi democratici di rappresentanza, rispettivamente, di ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e di tutti i bambini frequentanti la scuola primaria.

2. I Consigli sono autonomamente istituiti dal Comune, dal Municipio o dai Comuni in forma associata, d’intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento presenti sul territorio, in modo da facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi e il Consiglio delle bambine e dei bambini svolgono funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e/o della Giunta comunale/municipale o tramite richieste di informazioni agli organi ed uffici comunali/municipali:

- a) promuovendo la partecipazione dei ragazzi e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitando la conoscenza da parte dei ragazzi e dei bambini dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- c) formulando proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche di interesse, anche nell’ambito di appositi laboratori, qualora istituiti;
- d) elaborando progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;
- e) seguendo l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti a ragazzi e bambini in ambito locale.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi e il Consiglio delle bambine e dei bambini svolgono le proprie funzioni in modo libero e autonomo; l’organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

2. L’ordine del giorno dei Consigli di cui al punto 1 è predisposto dai rispettivi Sindaci degli stessi, sentita la Giunta.

3. Cinque consiglieri del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/del Consiglio delle bambine e dei bambini possono chiedere che un argomento venga posto all’ordine del giorno del successivo Consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 4 - DECISIONI

1. Le decisioni prese dal Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/dal Consiglio delle bambine e dei bambini sotto forma di proposte e di pareri sono verbalizzate da un dipendente del Comune/Municipio, individuato dal Segretario comunale, che assiste alla seduta, e sottoposte al Sindaco del Comune/Presidente del Municipio, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/delle bambine e dei bambini

ART. 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE/MUNICIPALE

1. Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/il Consiglio delle bambine e dei bambini potrà richiedere al Sindaco/Presidente del Municipio di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale/municipale un preciso argomento per la relativa discussione.

2. Il Sindaco/Presidente del Municipio provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al Consiglio comunale/municipale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.

ART. 6 - CONVOCAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Ai lavori del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/del Consiglio delle bambine e dei bambini sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta sulla stampa locale.

2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala consiliare del Comune/Municipio. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco/Presidente del Municipio individua altro locale idoneo dandone comunicazione al Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta.

3. Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/il Consiglio delle bambine e dei bambini dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.

4. I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo e passivo spetta:

- per i Consigli delle ragazze e dei ragazzi, a tutti i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado;
- per i Consigli delle bambine e dei bambini, a tutti i bambini frequentanti la scuola primaria.

ART. 8 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/il Consiglio delle bambine e dei bambini è composto da ¹ ____ membri, così suddivisi ²: _____, e dura in carica tre anni.

2. Se nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, un Consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

a) entro il _____ di ogni anno, vengono presentate le candidature presso la Presidenza della Scuola _____; le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 7; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;

b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;

c) il numero dei candidati non può essere inferiore a ____ e superiore a ____; ogni ordine di classe deve avere almeno ____ candidati;

¹ Il numero dei componenti deve essere ricompreso tra 11 e 21 Consiglieri.

² Definire la ripartizione dei componenti in base alle diverse classi scolastiche o integrare secondo quanto disposto dal Consiglio comunale/municipale.

- d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantaggi, dibattiti in classe e simili);
- e) le elezioni si svolgeranno dalle ore ____ alle ore ____ in una data compresa tra il 7° (settimo) e il 20° (ventesimo) giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
- f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a ____ preferenze, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di ____ preferenze, la scheda sarà annullata.
- g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
- h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti Consiglieri Comunali i primi ____ classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui all'art. 8, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;
- i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune/Presidente del Municipio;
- j) il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i Consiglieri delle ragazze e dei ragazzi e i Consiglieri delle bambine e dei bambini; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e inviato alle scuole secondarie di primo grado e primarie, per l'opportuna pubblicizzazione;
- k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/del Consiglio delle bambine e dei bambini.

ART. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI/ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

1. Nella prima riunione del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/ Consiglio delle bambine e dei bambini, convocata a cura del Sindaco del Comune/Presidente del Municipio di riferimento, si procede alla elezione del Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini, tramite scrutinio segreto tra i primi ____ classificati alle elezioni; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane di età.
2. Risulta eletto in ciascun Consiglio istituito colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati di ciascun Consiglio dell'ultima votazione.
3. Successivamente alla elezione del Sindaco, il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/ il Consiglio delle bambine e dei bambini provvede ad eleggere anche un Vicesindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2. Il Vicesindaco delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini fa parte di diritto della Giunta comunale.

ART. 11 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE/MUNICIPALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI/ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

1. Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini dovrà comunicare la nomina dei ____ rappresentanti della Giunta così suddivisi: ____ di scuola primaria, ____ scuola secondaria di primo grado, scelti anche tra i non appartenenti al Consiglio.

ART. 12 - COMPETENZE DEL SINDACO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI/ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

1. Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini in carica avrà il compito di convocare il Consiglio e la Giunta delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio e della Giunta, di fissarne l'ordine del giorno.
2. La carica di Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini cessa con l'elezione del nuovo Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/ delle bambine e dei bambini.

ART. 13 - LA GIUNTA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI/ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

La Giunta delle ragazze e dei ragazzi/delle bambine e dei bambini si riunisce presso una sala del Palazzo comunale/municipale, o presso l'istituto scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/delle bambine e dei bambini.

Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/delle bambine e dei bambini, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.

ART. 14 - CAMPAGNA ELETTORALE

Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti ed elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 15 - COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. È istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.

2. Tale commissione è composta da un minimo di _____ ad un massimo di _____ membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.

3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

4. Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti alle procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

ART. 16 – RAPPORTI CON IL COMUNE/MUNICIPIO

L'Amministrazione comunale/municipale:

a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio comunale/municipale con il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/Consiglio delle bambine e dei bambini;

b) richiede al Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/Consiglio delle bambine e dei bambini pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;

c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/Consiglio delle bambine e dei bambini.

ART. 17 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20, e in qualità di organo terzo rispetto al Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/Consiglio delle bambine e dei bambini e all'Amministrazione comunale/municipale, svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività di tali Consigli, e sull'attuazione della normativa regionale.

2. La Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture politiche e gestionali:

a) concede ai Comuni, singoli o associati, e ai Municipi, contributi ai fini della istituzione e della gestione dei Consigli comunali, sovracomunali o municipali delle ragazze e dei ragazzi, nonché dei Consigli delle bambine e dei bambini, stabilendone gli importi massimi e le modalità e i criteri di attribuzione;

b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;

c) d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi/Consigli delle bambine e dei bambini, promuove un forum dei Consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento

d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali/municipali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/Consiglio delle bambine e dei bambini;

e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale.

3. Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni) e successive modifiche, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali da parte di giovani, ragazzi e bambini possono istituire appositi Consigli o forum, nonché prevedere forme di coordinamento con i Consigli comunali, sovracomunali e municipali operanti nel territorio regionale.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alle leggi n. 241/90 e n. 127/97 e al d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del Comune/Municipio.